

LAVORO A PROGETTO E LAVORO OCCASIONALE

Art.61 D.L.gs n.276 del 10 settembre 2003

LAVORO A PROGETTO

DEFINIZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONE

I contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero co.co.co., previsti dall'articolo 409, n.3 del C.P.C., possono essere definiti una “ prestazione d'opera continuativa e coordinata prevalentemente personale anche se non a carattere subordinato”.

L'art.61 del decreto 276/03 dispone che tali contratti debbano essere riconducibili ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore.

Sono esclusi da tale previsione:

- le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è prevista l'iscrizione ad appositi albi;
- i co.co.co. con società sportive dilettantistiche
- i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società
- i partecipanti a collegi e commissioni
- coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia

Per gli agenti ed i rappresentanti di commercio resta in vigore la particolare disciplina.

FORMA DEL CONTRATTO

Il lavoro a progetto va preceduto da atto scritto dal quale risulti:

- durata della collaborazione (il contratto è pertanto necessariamente a termine)
- riconducibilità ad uno o più progetti o programmi o fasi
- indicazione di un corrispettivo proporzionato a qualità e quantità del lavoro
- le forme di coordinamento
- eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza

DIRITTI DEL COLLABORATORE

Per gravidanza, il rapporto contrattuale rimane sospeso senza erogazione di corrispettivi. e la durata del rapporto viene prorogata di 180 gg.

Per malattia ed infortunio il rapporto contrattuale rimane sospeso senza erogazione di corrispettivi senza previsioni di proroga del contratto che cessa alla scadenza prevista; peraltro il committente può recedere se la sospensione si protrae per un periodo superiore ad un sesto della durata stabilita ovvero per un periodo superiore a gg.30 per i contratti di durata determinabile.

I co.co.co in corso sono validi fino alla scadenza e comunque non oltre il 24/10/2004 (oltre tale data solo se concordato con le OO.SS. in sede aziendale)

Trattamenti previdenziali: I lavori a progetto sono soggetti alla contribuzione INPS con iscrizione alla gestione separata. Sono soggetti all' INAIL e vanno iscritti anche a libro matricola in caso di attività rischiose.

Tale tipologia contrattuale non è richiamata per la P.A., OO.SS.LL. ed ARAN valuteranno come inserirlo al posto delle Co.Co.Co.

LAVORO OCCASIONALE

Rapporti di collaborazione di durata complessiva non superiore a 30 giorni nell'arco dell'anno solare con lo stesso committente e con compenso fino a 5.000 euro